

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE SICILIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	3
LIMITI MASSIMI CONSENTITI	4
COMPORAMENTI.....	5
DIVIETI	5
LIMITAZIONI TEMPORALI	6
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	7
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI	7
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI	8
Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.	10
Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Modalità di raccolta.....	14
Mappa dei Parchi, Riserve ed altre Aree Naturali Protette in Sicilia	15

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 2. Articolo senza titolo relativo alle discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p>Art. 2. Raccolta e autorizzazioni</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;</p> <p>b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;</p> <p>c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.</p> <p>3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.</p> <p>4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.</p> <p>5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di</p>

	<p>lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.</p> <p>Art. 3. Proprietari e conduttori di fondi</p> <p>1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2 (Raccolta e autorizzazioni), comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p> <p>2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.</p> <p>Art. 8. Autorizzazione ai non residenti in Sicilia</p> <p>1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.</p> <p>2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.</p>
--	---

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 3. Articolo senza titolo recante norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>-----</p>

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 4. Articolo senza titolo recante norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 2. Raccolta e autorizzazioni</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;</p> <p>b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali.</p> <p>Art. 4. Modalità di raccolta</p> <p>2. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'art. 2 (Raccolta e autorizzazioni), al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.</p> <p>5. È vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere <i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.</p> <p>6. È vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>

COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 5. Articolo senza titolo recante norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 4. Modalità di raccolta</p> <p>3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.</p> <p>7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p> <p>8. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p>

DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 6. Articolo senza titolo recante norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>Art. 5. Divieti</p> <p>1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.</p> <p>2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.</p> <p>3. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.</p>

LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 7. Articolo senza titolo recante norme sulle limitazioni temporali</p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 4. Modalità di raccolta</p> <p>1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.</p> <p>Art. 5. Divieti</p> <p>4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.</p> <p>Art. 6. Sospensioni temporanee</p> <p>1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.</p>

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 8. Articolo senza titolo recante norme sulle autorizzazioni speciali</p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p>Art. 7. Iniziative scientifiche</p> <p>1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.</p>

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 10. Articolo senza titolo recante norme sui corsi e sulle iniziative culturali</p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>Art. 9. Divulgazione e contributi</p> <p>1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all'art. 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.</p> <p>2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.</p>

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3
<p>Art. 13. Articolo senza titolo recante norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p>Art. 10. Vigilanza</p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.</p> <p>2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.</p> <p>Art. 11. Sanzioni amministrative</p> <p>1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) violazione dell'art. 2 (Raccolta e autorizzazioni), comma 1, lettere a), b) e c) e dell'art. 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;b) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;c) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;d) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;e) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;f) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;g) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;h) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;i) violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;

	<p>j) violazione dell'art. 5 (Divieti), comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;</p> <p>k) violazione dell'art. 5 (Divieti), commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;</p> <p>l) violazione dell'art. 5 (Divieti), comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;</p> <p>m) violazione dell'art. 6 (Sospensioni temporanee) da euro 100,00 a euro 300,00;</p> <p>n) violazione dell'art. 8 (Autorizzazione ai non residenti in Sicilia) da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.</p> <p>2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'art. 4 (Modalità di raccolta), comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.</p>
--	---

Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.

2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

Art. 2. Raccolta e autorizzazioni

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:

a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;

b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;

c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.

3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.

5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

Art. 3. Proprietari e conduttori di fondi

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.

Art. 4. Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.

2. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.

5. È vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.

6. È vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

8. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art. 5. Divieti

1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.

3. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.

4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrovensorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Art. 6. Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Art. 7. Iniziative scientifiche

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.

Art. 8. Autorizzazione ai non residenti in Sicilia

1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.

Art. 9. Divulgazione e contributi

1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

Art. 10. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.

Art. 11. Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:

a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;

b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;

c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;

d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;

- e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
- f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
- g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
- h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
- i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
- j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
- k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
- l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
- m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
- n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.

2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.

Art. 12. Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.

Art. 13. Ripartizione delle entrate


1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.

Art. 14

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Modalità di raccolta


Amanita caesarea (Scop.) Pers.



Autore della foto: Angelo Toscano, Associazione Fotoamatori di Acri "Diogene"

Fonte: Siniscalco C., Lavorato C., Rotella M., Luperi C., Floccia F., Campana L., Bianco P.M. (Eds), 2018. **Contributo alla conoscenza della diversità micologica storica in Italia. Raccolta delle schede descrittive delle componenti micologiche liofilizzate del museo di Acri. Volume 1.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 184/2018.](#)

Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Sicilia ¹



Riserve naturali integrali ²

	Superficie
Riserva naturale regionale Grotta dei Puntali	15,30 ha
Riserva naturale integrale Grotta di S. Angelo Muxaro	20,41 ha
Riserva naturale integrale Vallone Calagna sopra Tortorici	37,24 ha
Riserva naturale integrale Monte Conca	245,00 ha
Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco	910,60 ha
Riserva naturale integrale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi	3,41 ha
Riserva naturale integrale Lago Preola e Gorgi Tondi	335,62 ha
Riserva naturale integrale Grotta Monello	59,16 ha
Riserva naturale integrale Grotta Palombara	11,25 ha
Riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli	4,91 ha
Riserva naturale integrale Macalube di Aragona	256,45 ha
Riserva naturale integrale Grotta di Entella	10,63 ha
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Panarea e scogli vicini	283,05 ha
Riserva naturale orientata geologica di Contrada Scaleri	3,13 ha
Riserva naturale integrale Lago Sfondato	13,13 ha
Riserva naturale integrale Grotta Conza	4,37 ha
Riserva naturale integrale Complesso Immacolatella e Micio Conti	69,90 ha
Riserva naturale integrale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio	71,66 ha
Riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa	139,37 ha

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

Riserva naturale orientata/integrale Isola di Filicudi e scogli Canna e Montenassari	635,93 ha
Riserva naturale orientata/Integrale Isola di Linosa e Lampione	266,87 ha
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Stromboli e Strombolicchio	1.052,50 ha

Parchi nazionali ³

	Superficie	Province
Parco Nazionale Isola di Pantelleria	6.560,00 ha	TP

Parchi naturali regionali ⁴

	Superficie	Province
Parco dell'Etna	58.095,00 ha	CT
Parco Fluviale dell'Alcantara	1.927,48 ha	CT, ME
Parco Naturale Regionale delle Madonie	39.941,18 ha	PA
Parco Naturale dei Nebrodi	88.887,37 ha	CT, EN, ME
Parco Regionale Monti Sicani	---	PA, AG

Riserve naturali regionali ⁵

	Superficie	Province
Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago	7.398,30 ha	PA
Riserva Naturale Orientata Bosco di Favara e Bosco Granza	2.977,50 ha	PA
Riserva Naturale Orientata Bosco di Malabotta	3.221,95 ha	ME
Riserva Naturale Orientata Bosco di Santo Pietro	6.559,38 ha	CT
Riserva Naturale Orientata Capo Gallo	585,83 ha	PA
Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile	1.059,62 ha	SR
Riserva Naturale Orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi	3.543,45 ha	ME
Riserva Naturale Orientata Foce del fiume Platani	206,88 ha	AG
Riserva Naturale Orientata Isola di Alicudi	371,25 ha	ME
Riserva Naturale Orientata Isola di Filicudi	635,93 ha	ME
Riserva Naturale Orientata Isole di Linosa e Lampione	266,87 ha	AG
Riserva Naturale Orientata Isola di Panarea e Scogli Viciniori	283,05 ha	ME
Riserva Naturale Orientata Isola di Pantelleria	2.626,69 ha	TP
Riserva Naturale Orientata Isola di Stromboli e Strombolicchio	1.052,50 ha	ME
Riserva Naturale Orientata Isola di Vulcano	1.361,85 ha	ME
Riserva Naturale Orientata La Timpa	225,34 ha	CT
Riserva Naturale Orientata Monte Altesina	744,00 ha	EN
Riserva Naturale Orientata Monte Cammarata	2.049,37 ha	AG
Riserva Naturale Orientata Monte Carcaci	1.437,87 ha	PA
Riserva Naturale Orientata Monte Cofano	537,50 ha	TP
Riserva Naturale Orientata Monte Genuardo e S.Maria del Bosco	2.552,91 ha	AG, PA
Riserva Naturale Orientata Monte S. Calogero	2.818,95 ha	PA
Riserva Naturale Orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio	5.862,07 ha	AG, PA
Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari	1.512,18 ha	SR
Oasi WWF Capo Rama	57,00 ha	PA
Oasi WWF Lago Preola e Gorgi Tondi	335,00 ha	TP
Oasi WWF Saline di Trapani e Paceco	986,00 ha	TP
Oasi WWF Torre Salsa	761,62 ha	AG
Riserva Naturale Orientata Pantalica, Valle dell'Anapo, Torrente Cava Grande	3.712,07 ha	SR
Riserva Naturale Orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto	4.643,74 ha	PA
Riserva Naturale Orientata Rossomanno, Grottascura, Bellia	2.011,45 ha	EN

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

Riserva Naturale Orientata Sambuchetti - Campanito	2.358,33 ha	EN
Riserva Naturale Orientata Serre della Pizzuta	414,37 ha	PA
Riserva Naturale Orientata Sughereta di Niscemi	2.939,37 ha	CL
Riserva Naturale Integrale Vallone Calagna sopra Tortorici	37,24 ha	ME
Riserva Naturale Orientata Zingaro	1.600,00 ha	TP
Riserva Naturale Biviere di Gela	331,88 ha	CL
Riserva Naturale Bosco di Alcamo	199,00 ha	TP
Riserva Naturale Integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti	70,00 ha	CT
Riserva Naturale Integrale Complesso Speleologico Villasmundo - S. Alfio	71,66 ha	SR
Riserva Naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa	316,68 ha	SR
Riserva Naturale Fiume Fiumefreddo	10,38 ha	CT
Riserva Naturale Foce del Fiume Belice e dune limitrofe	241,25 ha	TP
Riserva naturale Grotta di Carburangeli	4,91 ha	PA
Riserva naturale Grotta di Santa Ninfa	139,37 ha	TP
Riserva Naturale Integrale Grotta Monello	59,16 ha	SR
Riserva Naturale Integrale Grotta Palombara	11,25 ha	SR
Riserva Naturale Orientata Isola Bella	10,49 ha	ME
Riserva naturale Isola di Lampedusa - Isola dei Conigli	369,68 ha	AG
Riserva Naturale Integrale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi	3,14 ha	CT
Riserva naturale Lago di Pergusa	402,50 ha	EN
Riserva naturale Lago Sfondato	13,13 ha	CL
Riserva Naturale Le Montagne delle Felci e dei Porri	1.079,00 ha	ME
Riserva Naturale Macalube di Aragona	256,45 ha	AG
Riserva Naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio	134,70 ha	RG
Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino	1.016,87 ha	PA
Riserva Naturale Oasi del Simeto	1.859,16 ha	CT
Riserva Naturale Pino d'Aleppo	3.632,00 ha	RG
Riserva Naturale Orientata Vallone di Piano della Corte	194,38 ha	EN
Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella	137 ha	---
Grotta Conza	4 ha	---
Grotta dei Puntali	15 ha	---
Grotta di Entella	11 ha	---
Grotta di S.Angelo Muxaro	20 ha	---
Isola delle Femmine	16 ha	---
Isola di Ustica	204 ha	---
Isole dello Stagnone di Marsala	2.012 ha	---
Laghetti di Marinello	401 ha	---
Lago Soprano	60 ha	---
Laguna di Capo Peloro	68 ha	---
Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale	1.485 ha	---
Monte Conca	245 ha	---
Riserva Geologica di Contrada Scaleri	3 ha	---
Serre di Ciminna	311 ha	---

Riserve naturali integrali regionali ⁶

	Superficie
Riserva naturale regionale Grotta dei Puntali (*)	15,3 ha
Riserva naturale integrale Grotta di S. Angelo Muxaro	20,41 ha
Riserva naturale integrale Vallone Calagna sopra Tortorici	37,24 ha
Riserva naturale integrale Monte Conca	245 ha
Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco (**)	---
Riserva naturale integrale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi	3,41 ha
Riserva naturale integrale Lago Preola e Gorgi Tondi	335,62 ha
Riserva naturale integrale Grotta Monello	59,16 ha
Riserva naturale integrale Grotta Palombara	11,25 ha
Riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli (**)	
Riserva naturale integrale Macalube di Aragona (**)	
Riserva naturale integrale Grotta di Entella	10,63
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Filicudi e scogli Canna e Montenassari (**)	
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Panarea e scogli vicini	283,05
Riserva naturale orientata geologica di Contrada Scaleri (*)	3,13
Riserva naturale integrale Lago Sfondato	13,13
Riserva naturale orientata/Integrale Isola di Linosa e Lampione (**)	
Riserva naturale integrale Grotta Conza	4,37
Riserva naturale integrale Complesso Immacolatella e Micio Conti	69,9
Riserva naturale integrale Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio	71,66
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Stromboli e Strombolicchio (**)	
Riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa	139,37

(*) Riserve definite INTEGRALI nel VI EUAP ma denominate diversamente (Riserva Naturale Regionale) nel file del 2017.

(**) Riserve non presenti nel VI EUAP ma elencate nell'aggiornamento 2017.



⁶ Fonte: Elenco costruito sulla base del VI EUAP e di quanto riportato al link ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/Cartografia25000scala/6euap/ (file: euap6utm32aree871.dbf) - aggiornamento al 6/11/2017)